

ACCORDO BILATERALE DI CONFIDENZIALITÀ E NON DIVULGAZIONE

Questo Accordo Bilaterale di Confidenzialità e Non Divulgazione viene stipulato in data _____, 202_.

Tra

ASK INDUSTRIES S.p.A., una società costituita secondo le leggi italiane, con numero di registrazione IT 00091200428, con sede legale in Viale delle Officine Meccaniche Reggiane 1/F, 42124 Reggio Emilia (RE), Italia (di seguito denominata “**ASK**”)

e

_____, una società costituita secondo le leggi _____, con numero di registrazione _____, con sede legale in _____ (di seguito denominata la “**Società**”).

Di seguito, congiuntamente anche denominate le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- A. ASK opera nel settore della ricerca, progettazione, sviluppo, produzione e vendita di sistemi audio innovativi di alta qualità per l'infotainment delle auto, cavi e antenne per la connettività automobilistica.
- B. ASK e la Società desiderano scambiarsi determinate informazioni con l'obiettivo di verificare se esiste un interesse reciproco per una possibile collaborazione (lo “**Scopo Consentito**”).
- C. Le Parti si riservano di definire la portata e il perimetro dello Scopo Consentito in modo specifico e dettagliato, attraverso accordi scritti o comunicazioni formali, che costituiranno parte del presente Accordo.
- D. ASK e la Società desiderano definire i propri ruoli e diritti in relazione a tali informazioni al fine di proteggerne la riservatezza.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Definizione e interpretazione

1.1 Nel presente Accordo (eccetto nei casi in cui sia il contesto a richiedere diversamente):

“**Accordo**”: indica il presente accordo scritto di confidenzialità e non divulgazione, inclusa ogni sua successiva variazione, novazione, aggiunta, modifica o sostituzione.

“**Affiliata**”: indica qualsiasi società, impresa, partnership o altra entità che, direttamente o indirettamente, possiede, è posseduta da o è sottoposta a controllo comune con una Parte del presente Accordo nella misura di oltre il 50% del patrimonio netto avente diritto di voto o di direzione degli affari dell'entità e qualsiasi persona, impresa, partnership, società o altra entità, effettivamente controllata da, controllante o sottoposta a controllo comune con una Parte del presente Accordo.

“**Data di Efficacia**”: indica la data di sottoscrizione del presente Accordo, come indicata nell'intestazione dello stesso.

Sede Legale

Viale delle Officine Meccaniche Reggiane 1/F
42124 Reggio Emilia (RE) - Italia
Telefono: +39 0522 500900
Fax: +39 0522 1820 (142)-(143)-(144)

Altri Uffici

Via dell'Industria 12/14/16
60037 Monte San Vito (AN) - Italia
Telefono: +39 071 74521
Fax: +39 0522 1820 186

Codici Identificativi

R.E.A. di RE n. 274533
Codice Fiscale e Iscrizione R.I.: 00091200428
Partita IVA: IT00091200428
Capitale Sociale: Euro 28.000.000

“**Destinatari**”: indica i dipendenti, amministratori, e/o consulenti della Parte Ricevente e/o delle sue Affiliate e/o qualsiasi altra parte autorizzata per iscritto dalla Parte Divulgante a ricevere le Informazioni Confidenziali di quest’ultima.

“**Informazioni Confidenziali**”: indica qualsiasi informazione definita o altrimenti intesa come confidenziale dalla Parte Divulgante e rivelata ai fini dello Scopo Consentito, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, idea, soluzione, invenzione (brevettata o brevettabile), know-how, segreto commerciale, algoritmo, software, banca dati e relativo materiale, specifiche tecniche, dati di test, studi, rapporti e analisi e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ivi inclusi dati di marketing e vendite, piani aziendali, strategie o previsioni, entrate, costi o profitti, piani di prodotto, dati fornitori e dati clienti, nonché qualsiasi disegno, flowchart, formula, processo o procedimento di produzione, prodotto o campione di prodotto, comunicata da una Parte all’altra, sia antecedentemente alla Data di Efficacia che nel corso del presente Accordo, con qualsiasi mezzo (per iscritto, verbalmente, tramite presentazione audiovisiva, consegna di oggetti od elaborati o accesso ai locali aziendali o ai sistemi informatici di una Parte), nell’ambito del e/o in relazione allo Scopo Consentito e alla eventuale collaborazione che ne consegua e contrassegnata con la dicitura “riservato” o “confidenziale” o “di natura proprietaria” o simili, o comunque considerabile tale in base alla natura dell’informazione stessa. A fini di chiarezza, le Informazioni Confidenziali includono, tra l’altro l’esistenza e qualsiasi previsione o contenuto del presente Accordo ed i contenuti di qualsiasi discussione preliminare allo stesso.

“**Parte Divulgante**”: la Parte che divulga le proprie Informazioni Confidenziali.

“**Parte Ricevente**”: la Parte che riceve le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte.

2. Obbligazioni delle Parti

- 2.1. Le Informazioni Confidenziali che sono rivelate ai sensi del presente Accordo comprendono qualsiasi informazione, relativa a e/o connessa allo Scopo Consentito e/o alla eventuale collaborazione che ne consegua, che sia (a) rivelata da o per conto della Parte Divulgante alla Parte Ricevente; e/o (b) altrimenti appresa o accertata dalla Parte Ricevente tramite la Parte Divulgante.
- 2.2. La Parte Ricevente dovrà attuare ogni ragionevole sforzo per mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Confidenziali, adottando le stesse misure e il medesimo grado di cura e sensibilità che adotterebbe per la tutela delle proprie Informazioni Confidenziali di pari importanza, ed in ogni caso non meno della ragionevole e normale diligenza e sforzo.
- 2.3. La Parte Ricevente non rivelerà alcuna Informazione Confidenziale, o parti di queste, a terze parti, ad eccezione dei propri Destinatari e di quelli delle Affiliate che abbiano necessità di conoscerle e solamente in relazione allo Scopo Consentito, a condizione che tali Destinatari prestino il loro consenso ad essere vincolati ai termini e condizioni del presente Accordo. La Parte Ricevente si impegna a, e si assicurerà che ciascun Destinatario che abbia accesso alle Informazioni Confidenziali si impegni a:
 - (i) mantenere le Informazioni Confidenziali riservate e utilizzare le stesse esclusivamente per lo Scopo Consentito e/o la eventuale collaborazione che ne consegua;
 - (ii) non copiare, né altrimenti riprodurre o duplicare in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;
 - (iii) in caso di attrezzature, componenti, software o altri oggetti consegnati alla Parte Ricevente dalla Parte Divulgante, a non effettuare attività di reverse engineering, smontaggio, decompilazione o analisi della costruzione fisica di tali oggetti;
 - (iv) non rivelare le Informazioni Confidenziali in alcun modo che possa costituire, in qualsiasi Stato, un ostacolo alla novità per qualsiasi futura domanda di brevetto, disegno o modello, ivi inclusa, senza limitazione, la rivelazione di qualsiasi informazione che possa consentire ad una terza parte di iniziare la fabbricazione del trovato oggetto dell’Informazione Confidenziale e/o del brevetto ad esso riferito;

- (v) non rivelare a terze parti il contenuto del presente Accordo, e/o la circostanza che le Informazioni Confidenziali sono state o sono in procinto di essere trasferite, e/o lo Scopo Consentito e/o la eventuale collaborazione che ne consegua, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante.
- 2.4.** La Parte Ricevente dovrà informare la Parte Divulgante per iscritto tempestivamente ed in ogni caso non oltre tre (3) giorni nel caso in cui si renda conto o sospetti che una persona non autorizzata sia venuta o sia in procinto di venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali. La Parte Ricevente coopererà con la Parte Divulgante in ogni modo ragionevole per assistere quest'ultima a riacquisire il possesso e/o il controllo delle Informazioni Confidenziali e per prevenirne la diffusione e/o l'uso non autorizzato. Tali misure non pregiudicheranno in alcun modo gli ulteriori diritti e rimedi riconosciuti alla Parte Divulgante ai sensi del presente Accordo.
- 2.5.** La Parte Ricevente sarà responsabile per qualsiasi mancato adempimento agli obblighi di riservatezza di questo Accordo da parte sua, delle sue Affiliate e dei rispettivi Destinatari.

3. Eccezioni

3.1. Il presente Accordo non si applica alle Informazioni Confidenziali di cui:

- (i) la Parte Ricevente abbia ottenuto legalmente o correttamente senza violazione di obblighi di confidenzialità; o
- (ii) la Parte Ricevente possa dimostrare, in maniera ragionevolmente soddisfacente per la Parte Divulgante, di essere già a conoscenza nel momento in cui sono state rivelate dalla Parte Divulgante; o
- (iii) diventino di pubblico dominio per motivi diversi dall'inadempimento o dalla negligenza di una delle Parti; o
- (iv) siano state sviluppate dalla Parte Ricevente indipendentemente dalle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte;
- (v) siano divulgate dalla Parte Ricevente previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante;
- (vi) la Parte Ricevente sia tenuta a rivelare per legge, ordine di un giudice o altra autorità, a condizione che la Parte Ricevente non riveli Informazioni Confidenziali diverse o ulteriori rispetto a quelle per cui è richiesta la rivelazione. Nei limiti in cui ciò sia possibile, la Parte Ricevente dovrà:
 - a. tempestivamente informare la Parte Divulgante per iscritto delle circostanze complete e delle Informazioni Confidenziali che saranno divulgate prima della divulgazione o, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo;
 - b. consultare la Parte Divulgante per quanto riguarda possibili misure per evitare o limitare la divulgazione e adottare tali misure su richiesta della Parte Divulgante;
 - c. ottenere garanzie di riservatezza dall'ente a cui verranno divulgate le Informazioni Confidenziali.

A scanso di equivoci, ove le Informazioni Confidenziali siano rivelate per legge, ordine di un giudice o altra autorità, esse continueranno a rimanere soggette ai termini del presente Accordo.

3.2. Ai sensi dell'Articolo 3.1:

- (i) le informazioni che riguardano specifici fatti o dati non saranno intese essere di pubblico dominio o in possesso della Parte Ricevente solamente perché tali informazioni potranno essere contenute all'interno di rivelazioni più ampie o generiche; e
- (ii) le informazioni che riguardano una specifica combinazione di fatti o dati non saranno intese essere di pubblico dominio o in possesso della Parte Ricevente solamente perché i singoli fatti o dati che le costituiscono si trovino in separate rivelazioni.

4. Restituzione o distruzione delle Informazioni Confidenziali e delle copie

- 4.1. In qualsiasi momento durante la vigenza del presente Accordo, previa ricezione di comunicazione scritta da parte della Parte Divulgante, ed in ogni caso alla cessazione dello stesso per qualsiasi motivo, la Parte Ricevente dovrà:
- (i) interrompere l'utilizzo delle Informazioni Confidenziali;
 - (ii) entro cinque (5) giorni dalla richiesta della Parte Divulgante, o dalla cessazione del presente Accordo, restituire immediatamente e a proprie spese alla Parte Divulgante o, a scelta di quest'ultima, distruggere tutte le versioni originali e le copie delle Informazioni Confidenziali che siano in suo possesso o sotto il suo controllo;
 - (iii) distruggere o rimuovere permanentemente tutte le Informazioni Confidenziali contenute o incorporate in qualsiasi documento o altro materiale e dalle relative copie, anche elettroniche, realizzate dalla Parte Ricevente e comunque in suo possesso, custodia o controllo e far sì che chiunque abbia ricevuto le Informazioni Confidenziali distrugga o cancelli permanentemente le Informazioni Confidenziali;
 - (iv) certificare per iscritto l'adempimento delle obbligazioni contenute nel presente Articolo 4.

5. Riserva dei diritti

- 5.1. La Parte Divulgante conserverà ogni diritto, titolo e interesse nelle proprie Informazioni Confidenziali. La rivelazione delle Informazioni Confidenziali non comporta la concessione di alcuna licenza sui diritti di proprietà intellettuale, né tale licenza potrà implicitamente discendere dalla rivelazione delle Informazioni Confidenziali.
- 5.2. La Parte Ricevente non dovrà ottenere, o tentare di ottenere, direttamente o indirettamente in alcuno Stato, mediante registrazione o in altro modo, alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale incorporato o relativo alle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante.
- 5.3. Il presente Accordo non include, espressamente o implicitamente, alcuna dichiarazione, garanzia o altro obbligo:
- (i) che imponga alla Parte Divulgante di divulgare, continuare a divulgare o aggiornare qualsiasi Informazione Confidenziale;
 - (ii) che imponga alla Parte Divulgante di negoziare o continuare a negoziare con la Parte Ricevente qualsiasi ulteriore accordo; ciascuna Parte potrà interrompere tali negoziazioni in qualsiasi momento senza responsabilità;
 - (iii) circa l'accuratezza, efficacia, completezza, scopo d'uso, sicurezza o qualsiasi altra qualità delle informazioni o dei materiali forniti ai sensi del presente Accordo. Nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per eventuali spese, perdite, utilizzo o azioni intraprese dalla Parte Ricevente per aver fatto affidamento sulle Informazioni Confidenziali divulgate ai sensi del presente Accordo.

6. Provvedimenti ingiuntivi

Ciascuna Parte prende atto che, in caso di violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al presente Accordo, la Parte Divulgante potrà ricorrere ad azioni legali possessorie, in via d'urgenza e comunque a qualsiasi altra azione cautelare (collettivamente le "**Misure d'Urgenza**") al fine di ottenere l'immediata cessazione della violazione e tutelare le Informazioni Confidenziali. Ciascuna Parte espressamente accetta il diritto dell'altra Parte a ricorrere ed ottenere tale tutela, riconoscendo l'insufficienza della tutela risarcitoria e la necessità, data la natura dei diritti tutelati e l'irreparabilità del danno che ne conseguirebbe nelle more del giudizio di cognizione ordinaria, del

ricorso a tali Misure d'Urgenza. I diritti della Parte Divulgante ai sensi del presente Articolo sono cumulativi e l'esercizio di un diritto non priverà la Parte Divulgante dell'esercizio di un altro rimedio legale, ivi incluso il risarcimento del danno.

7. Termine e risoluzione

- 7.1.** Il presente Accordo avrà una durata di cinque (5) anni a partire dalla Data di Efficacia con esclusione esplicita di ogni tacito rinnovo. Entrambe le Parti potranno risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento mediante invio all'altra Parte di un preavviso scritto di trenta (30) giorni.
- 7.2.** Le Parti prendono atto e concordano che la cessazione del presente Accordo per qualsiasi motivo non farà venir meno gli obblighi di confidenzialità in esso stabiliti.

8. Legge applicabile e giurisdizione

- 8.1.** L'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Accordo saranno regolati dalla legge italiana e ciascuna Parte si impegna irrevocabilmente a sottoporre qualsiasi controversia o questione che possa derivare da o essere connessa al presente Accordo e ai rapporti giuridici da quest'ultimo stabiliti alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Reggio Emilia (Italia).
- 8.2.** La Parte soccombente si impegna sin da ora a rifondere all'altra Parte i costi e le ragionevoli spese legali sostenute per far rispettare il presente Accordo.

9. Disposizioni generali

- 9.1. Pubblicità.** Nessuna delle Parti potrà comunicare l'esistenza e/o il contenuto del presente Accordo o intraprendere alcuna pubblicità in relazione allo stesso e/o al suo contenuto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
- 9.2. Invalidità parziale.** Qualora una o più clausole dell'Accordo siano ritenute invalide, illegittime o inefficaci per qualsiasi motivo, tale invalidità, illegittimità o inefficacia non pregiudicherà alcuna altra clausola dell'Accordo e le Parti, ove possibile, provvederanno alla sua/loro sostituzione con una clausola valida, legittima ed efficace che sia la più prossima al risultato economico o ad altro risultato che si intendeva raggiungere.
- 9.3. Cessione.** L'Accordo o singoli diritti ed obblighi derivanti dallo stesso non possono essere ceduti a terzi, salvo previo consenso prestato per iscritto dall'altra Parte.
- 9.4. Unicità dell'accordo.** Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce e prevale su tutti gli accordi tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non può essere modificato se non previo accordo in forma scritta da parte di firmatari autorizzati delle Parti.
- 9.5. Indipendenza e autonomia.** Le Parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Accordo, le Parti non intendono costituire alcuna relazione stabile tra di loro, quali, a titolo esemplificativo, un rapporto di associazione e/o di agenzia, mandato, joint venture o lavoro dipendente.
- 9.6. Non esclusività.** Le Parti prendono atto e concordano che il presente Accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva e che le Parti sono libere di stipulare con terzi accordi simili. Nulla di quanto previsto nel presente Accordo potrà essere interpretato come dichiarazione o accordo che la Parte Ricevente non stia

attualmente sviluppando, non svilupperà o non abbia sviluppato prodotti, concetti, sistemi, tecnologie o tecniche che siano simili o in concorrenza con prodotti, concetti, sistemi, tecnologie o tecniche contemplate dallo Scopo Consentito o incorporate nelle Informazioni Confidenziali o stia esplorando opportunità simili con altre parti, a condizione che la Parte Ricevente non violi nessuno dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo. Inoltre, ciascuna Parte non avrà alcun obbligo di limitare o restringere l'assegnazione dei propri dipendenti a seguito del loro accesso alle Informazioni Confidenziali.

- 9.7. Tolleranza.** La mancanza o ritardo di una delle Parti nel far valere o esercitare in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo di tempo qualsiasi clausola o diritto ai sensi del presente Accordo non costituisce, e non deve essere interpretata come una rinuncia a tale clausola o diritto, e non pregiudica in alcun modo il diritto della Parte di ad attivarsi successivamente.
- 9.8. Modifiche.** Qualsiasi aggiunta o modifica al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto e dovrà essere debitamente sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.
- 9.9. Copie.** Il presente Accordo potrà essere sottoscritto anche elettronicamente, in due o più copie, ciascuna trattenuta da una Parte e che congiuntamente formeranno un unico accordo.
- 9.10. Protezione dei dati personali.** Le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, dichiarano di conformarsi alle leggi e regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, inclusi, senza limitazione, il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e il Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" e congiuntamente "**Leggi sulla protezione dei dati**"). Le Parti tratteranno i dati personali scambiati in relazione a questo Accordo esclusivamente per l'esecuzione dell'Accordo stesso e per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge a cui sono soggette. Le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso non autorizzato. Nel caso una violazione coinvolga i dati personali dell'altra Parte, ciascuna Parte informerà prontamente l'altra facendo riferimento ai dati di contatto forniti per iscritto al momento della sottoscrizione del presente Accordo.
- 9.11. Conformità alla normativa in materia di controlli all'esportazione e beni a duplice uso.** Le Parti riconoscono che le Informazioni Confidenziali oggetto del presente Accordo possono includere dati, software, tecnologie o informazioni soggetti a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in materia di controlli all'esportazione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le normative dell'Unione Europea (con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti a duplice uso), nonché eventuali normative di Stati terzi aventi efficacia extraterritoriale, come i regolamenti EAR degli Stati Uniti. Ciascuna Parte si impegna a non esportare, riesportare, trasferire, divulgare o rendere accessibili – direttamente o indirettamente – le Informazioni Confidenziali ricevute in virtù del presente Accordo, verso Paesi, soggetti o per finalità soggette a restrizioni o divieti, senza aver previamente ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza di cui al presente Accordo si interpreta e si applica in conformità alla normativa sopra richiamata, e che eventuali violazioni in materia di controlli all'esportazione o di trasferimento illecito di informazioni soggette a restrizioni potranno comportare la risoluzione dell'Accordo, fatti salvi i maggiori danni.

In nome e per conto di
ASK INDUSTRIES S.p.A.

In nome e per conto di
[Società]

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nome, Titolo

.....
Nome, Titolo

.....
Luogo, Data

.....
Luogo, Data